

INDICE

Art. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI.....	3
Art. 2 - ATTIVITA' E SCOPI.....	3
Art. 3 - SIMBOLO.....	4
Art. 4 - SEDE FEDERALE.....	4
Art. 5 - AMBITO TERRITORIALE.....	4
Art. 6 - AFFILIAZIONE ALLA F.I.A.S.P.....	5
Art. 7 - GESTIONE E DISPONIBILITA' FINANZIARIE.....	5
Art. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI.....	6
Art. 9 - CANDIDATURE.....	6
Art. 10 - ELEGGIBILITA'.....	7
Art. 11 - ORGANI FEDERALI CENTRALI E PERIFERICI.....	7
Art. 12 - ORGANI GIURISDIZIONALI.....	8
Art. 13 - ORGANI DI CONTROLLO.....	8
Art. 14 - ASSEMBLEA FEDERALE.....	8
Art. 15 - ASSEMBLEA FEDERALE STRAORDINARIA.....	9
Art. 16 - PRESIDENTE NAZIONALE.....	9
Art. 17 - CONSIGLIO FEDERALE.....	9
Art. 18 - GIUNTA ESECUTIVA.....	10
Art. 19 - SEGRETARIO GENERALE.....	10
Art. 20 - TESORIERE.....	10
Art. 21 - COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE.....	10
Art. 22 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	10
Art. 23 - REFERENTE REGIONALE.....	11
Art. 24 - GIUDICE SPORTIVO REGIONALE.....	11
Art. 25 - DIMISSIONI DEL PRESIDENTE NAZIONALE O DEL CONSIGLIO FEDERALE.....	11
Art. 26 - ASSEMBLEA PROVINCIALE.....	12
Art. 27 - PRESIDENTE PROVINCIALE.....	12
Art. 28 - CONSIGLIO PROVINCIALE.....	13
Art. 29 - DIMISSIONI DEL PRESIDENTE PROVINCIALE O DEL CONSIGLIO.....	13
Art. 30 - SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE.....	14
Art. 31 - PUBBLICAZIONI FEDERALI.....	14
Art. 32 - MODIFICHE ALLO STATUTO.....	14
Art. 33 - REGOLAMENTI FEDERALI.....	14
Art. 34 - DISPOSIZIONI COMUNI.....	14



**FEDERAZIONE
ITALIANA
AMATORI
SPORT
PER TUTTI**

Membro della Federazione Internazionale Sport Popolari - IVV

STATUTO

approvato dall'assemblea nazionale
di Tirrenia il 19 maggio 2006

F.I.A.S.P. - Viale Veneto 11/c - 46038 - FRASSINO
MANTOVANO (MN) - Tel./ fax - 0376 374390

Art. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

- 1.1 La F.I.A.S.P. è un'Associazione Sportiva costituita a Milano il 19.02.1975 con la denominazione "Federazione Italiana Amatori Sport Popolari", successivamente modificata il 18.05.1996 in "Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti" conservando la sigla F.I.A.S.P..
- 1.2 La F.I.A.S.P. è composta da Gruppi, Associazioni, aderenti singoli e Soci partecipanti che dedicano la loro attività all'organizzazione e/o alla partecipazione a manifestazioni sportive non competitive a carattere popolare. S'intendono per attività sportive non competitive a carattere popolare, tutte le attività motorie praticate senza spirito agonistico.
- 1.3 La F.I.A.S.P. ha carattere d'assoluta apertività e non persegue scopi di lucro.
- 1.4 La F.I.A.S.P. ha finalità di solidarietà e di promozione sociale volta a favorire l'attività motoria e la riabilitazione psico-fisica di anziani e di persone fisicamente svantaggiate; promuove, infine, iniziative rivolte ai giovani e al mondo della scuola.
- 1.5 La durata della F.I.A.S.P. è illimitata, salvo quanto scaturisce dall'applicazione dell'art. 30 del presente Statuto.

Art. 2 - ATTIVITA' E SCOPI

- 2.1 La F.I.A.S.P. intende promuovere, disciplinare e tutelare le manifestazioni sportive non competitive. Scopo precipuo è sviluppare l'amore per lo sport rivolto ai valori della fratellanza, dell'amicizia e della famiglia per favorire, nella pratica motoria, un processo di socializzazione che si maturi nel piacere e nel rispetto della natura.
- 2.2 La F.I.A.S.P. richiamandosi alla Carta Europea dello Sport Per Tutti, si propone, inoltre, di cooperare alla tutela della flora, della fauna, dell'ambiente e delle opere d'arte, favorendone la divulgazione e la conoscenza dei rispettivi valori.
- 2.3 La F.I.A.S.P. è contraria ad ogni pratica lesiva della dignità e dell'integrità fisica della persona umana e opera nel pieno rispetto della libertà e dignità dei propri Associati.
- 2.4 La F.I.A.S.P. si ispira e persegue i principi di democrazia, sia fra i suoi aderenti 2.5 La F.I.A.S.P., nei suoi scopi, esclude qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici dei propri Associati.

- 2.6 La F.I.A.S.P. promuove corsi di aggiornamento ed altre attività a carattere formativo per Dirigenti nazionali, periferici e per tutti gli Associati della stessa.
- 2.7 La F.I.A.S.P. nell'ambito della propria attività potrà svolgere programmi di pubblica utilità, organizzare e gestire, in proprio o per conto tramite (Gruppi e/o Associazioni affiliate), corsi di psico-motorietà o di mantenimento a favore di persone fisicamente svantaggiate; organizzare e gestire iniziative didattico-divulgative rivolte ai Giovani e al mondo della scuola. Potrà svolgere, inoltre, programmi di utilità pubblica realizzando le finalità statutarie che potranno rivestire anche natura economico-commerciale, senza fini di lucro; potrà ricevere contributi, lasciti o donazioni.
- 2.8 La F.I.A.S.P. promuove studi e ricerche sui problemi dello sport e dei suoi rapporti con la società, divulgandoli all'opinione pubblica in collaborazione con le scuole, le istituzioni culturali e, ove possibile, con le università.

Art. 3 - SIMBOLO

- 3.1 Il simbolo della Federazione è costituito da un "Piede Alato", racchiuso in un quadrato con angoli arrotondati, con la dicitura "F.I.A.S.P. - Sport Per Tutti", inscritta in basso a destra, di colore azzurro su fondo bianco. Il marchio è registrato.

Art. 4 - SEDE FEDERALE

- 4.1 La sede legale della Federazione è sita in Viale Veneto, 11/C Frassino Mantovano - 46038 MANTOVA.
- 4.2 La sede operativa della Federazione è fissata con delibera del Consiglio federale.
- 4.3 Il mutamento della sede legale, per qualunque causa o necessità, è deliberato dal Consiglio federale.

Art. 5 - AMBITO TERRITORIALE

- 5.1 La F.I.A.S.P. opera a livello nazionale.
- 5.2 La F.I.A.S.P. può aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali aventi analoghe caratteristiche e finalità e può promuovere, direttamente, iniziative connesse al proprio oggetto sociale.

5.3 La F.I.A.S.P. svolge le proprie funzioni e i propri compiti con autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle Federazioni nazionali e internazionali cui aderisce.

Art. 6 - AFFILIAZIONE ALLA F.I.A.S.P.

6.1 Possono aderire alla F.I.A.S.P. tutte le persone fisiche e giuridiche, tutti i Gruppi e/o Associazioni che ne condividano gli scopi.

6.2 Possono aderire alla F.I.A.S.P., oltre ai Singoli, tutti i Gruppi e/o Associazioni che abbiano lo scopo di organizzare e di far praticare ai propri iscritti e non, attività sportive a carattere non competitivo, purché non perseguano fini di lucro.

6.3 Sono Soci ordinari i Singoli aderenti e tutti i componenti di Gruppi e/o Associazioni da questi affiliati direttamente alla F.I.A.S.P..

6.4 Stante la peculiarità della F.I.A.S.P., sono considerati Soci partecipanti coloro che usufruiscono temporaneamente dei servizi attivati dalla Federazione nello svolgimento delle manifestazioni.

6.5 I diritti e i doveri di cui al presente Statuto riguardano Gruppi e/o Associazioni e Soci ordinari. Per i Soci partecipanti diritti e doveri sono relativi al tempo della sola manifestazione sportiva.

6.6 Le norme del presente Statuto si applicano ai Gruppi e/o Associazioni che hanno ottenuto l'affiliazione alla F.I.A.S.P..

6.7 Il Regolamento applicativo organico fissa le procedure per l'adesione o la cessazione di appartenenza alla F.I.A.S.P..

Art. 7 - GESTIONE E DISPONIBILITA' FINANZIARIE

7.1 La gestione finanziaria della Federazione avviene entro i limiti dei bilanci approvati.

7.2 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

7.3 Le risorse economiche della F.I.A.S.P. sono costituite da:

- a) quote associative e contributi degli Associati;
- b) erogazioni liberali degli Associati o dei terzi;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di

- d) specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

7.4 E' espressamente vietato distribuire utili tra gli iscritti, anche in modo indiretto

Art. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI

8.1 Tutti i Soci sono tenuti ad accettare e a rispettare rigorosamente lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli Organi federali.

8.2 L'inosservanza di quanto al punto 8.1 implica l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte degli Organi competenti:

- a) censura;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) sospensione;
- d) esclusione.

8.3 Gli addebiti, formalmente contestati all'interessato, concedono il diritto alla difesa come specificato nel Regolamento applicativo organico.

8.4 E' fatto obbligo a tutti i Soci di non richiedere, né suscitare, l'intervento di qualsiasi autorità estranea alla Federazione nel tentativo di comporre contenziosi sorti fra i Soci, o fra gli stessi e la Federazione. Il provvedimento di esclusione, in tale caso, è automatico, ove non esista esplicita autorizzazione da parte del Consiglio federale.

Art. 9 - CANDIDATURE

9.1 I Candidati alle cariche degli Organi centrali e periferici sono Soci ordinari.

9.2 Ogni Comitato potrà proporre candidature per gli Organi centrali.

9.3 Le candidature per gli Organi centrali devono essere depositate, da parte di ogni Comitato provinciale, presso la Segreteria generale, debitamente sottoscritte.

9.4 I componenti uscenti degli Organi centrali e periferici possono essere ricandidati.

9.5 Ogni Gruppo e/o Associazione potrà proporre candidature per gli Organi periferici.

9.6 Le candidature degli Organi periferici devono essere depositate, da Singoli, Gruppi o Associazioni, presso la Segreteria del Comitato, debitamente sottoscritte.

9.7 La durata di tutti gli Organi centrali e periferici è di quattro anni.

9.8 Il Regolamento applicativo organico fissa le procedure per le candidature.

Art. 10 – ELEGGIBILITA'

10.1 Fatte salve le prerogative previste dal presente Statuto, ciascun Socio ordinario, può concorrere all'elezione delle cariche sociali, come prevede il principio di democrazia interno alla F.I.A.S.P., purchè in possesso dei requisiti generali di eleggibilità:

- a) essere Socio F.I.A.S.P. da almeno due anni;
- b) aver raggiunto la maggiore età;
- c) essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento applicativo organico;
- d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati dolosi.

10.2 Tutte le cariche e gli incarichi sono onorifici e non prevedono, in nessun caso, una retribuzione.

Art. 11 - ORGANI FEDERALI CENTRALI E PERIFERICI

11.1 Sono Organi Centrali:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente nazionale;
- c) il Consiglio federale;
- d) la Giunta esecutiva;
- e) il Segretario generale;
- f) il Tesoriere.

11.2 Sono Organi periferici Regionali:

- b) Referente regionale.

11.3 Sono Organi periferici Provinciali:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente del Comitato;
- c) il Consiglio provinciale;
- d) i Commissari tecnici sportivi.

Art. 12 – ORGANI GIURISDIZIONALI

12.1 Sono Organi giurisdizionali:

- a) la Commissione d'Appello Federale;
- b) il Giudice sportivo regionale.

Art. 13 – ORGANI DI CONTROLLO

13.1 Sono Organi di controllo:

- a) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 - ASSEMBLEA FEDERALE

14.1 L'Assemblea è il massimo organo della Federazione e rappresenta tutti i Soci. L'Assemblea è costituita dai Presidenti e dai due Delegati dei Comitati provinciali.

14.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, la prima per l'approvazione del Rendiconto economico finanziario di chiusura e della relazione sull'attività sociale; la seconda per l'approvazione del Bilancio di previsione e per deliberare su ogni argomento inerente la vita della Federazione.

14.3 In caso di inadempienza per quanto previsto all'Art. 14.2 del presente Statuto l'Assemblea può essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo dei Comitati provinciali.

14.4 L'assemblea è convocata ogni quattro anni per eleggere direttamente:

- a) il Presidente nazionale;
- b) i membri degli Organi centrali;
- c) i membri della Commissione d'Appello Federale;
- d) i membri del Collegio Revisore dei Conti.

14.5 Hanno diritto di voto in Assemblea il Presidente e i Delegati dei Comitati provinciali, secondo le modalità previste dal Regolamento applicativo organico.

14.6 Il Regolamento applicativo organico fissa le procedure di convocazione dell'Assemblea.

Art. 15 - ASSEMBLEA FEDERALE STRAORDINARIA

15.1 L'Assemblea straordinaria ha luogo con le stesse modalità di quella ordinaria ed è convocata dal Presidente nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento applicativo organico.

15.2 L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) per deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto;
- b) per deliberare sulla proposta di scioglimento della Federazione.

15.3 L'Assemblea vota a scrutinio palese, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea medesima.

Art. 16 – PRESIDENTE NAZIONALE

16.1 Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea federale in base ad un programma che farà parte integrante del mandato ricevuto con l'elezione.

16.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione.

16.3 Il Presidente può delegare le proprie funzioni al Vice Presidente Vicario, specificandone i limiti.

Art. 17- CONSIGLIO FEDERALE

17.1 Il Consiglio è formato da quindici membri, compreso il Presidente.

17.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente nazionale, elegge, al proprio interno, i Vice Presidenti di cui uno Vicario, il Segretario generale, il Tesoriere, la Giunta esecutiva, i Referenti Regionali e i Giudici sportivi regionali.

17.3 Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Federazione.

17.4 Qualora uno o più componenti del Consiglio non accettasse la carica, o venisse a mancare per qualsiasi motivo, il Consiglio provvederà alla surrogata con il primo dei non eletti.

17.5 Le riunioni del Consiglio sono valide se risultano presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri.

17.6 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha facoltà di assistere alle riunioni di Consiglio.

Art 18 - GIUNTA ESECUTIVA

18.1 La Giunta è formata da sette Membri, ed è composta da:

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidenti;
- c) il Segretario generale;
- d) il Tesoriere;
- e) un Consigliere o più Consiglieri eletti dal Consiglio.

Art. 19 - SEGRETARIO GENERALE

19.1 Il Segretario generale assolve i compiti ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti applicativi.

Art. 20 - TESORIERE

20.1 Il Tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria ed economica della Federazione e redige annualmente il Rendiconto economico finanziario di chiusura e il Bilancio di previsione della Federazione.

Art. 21 – COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

21.1 La Commissione è composta da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea federale. La Commissione elegge, al proprio interno, il Presidente.

22.2 Le decisioni espresse dalla Commissione d'Appello federale sono definitive.

Art. 22 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

22.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea federale. Il Collegio elegge, al proprio

interno, il Presidente. I membri supplenti hanno facoltà di assistere alle riunioni.

22.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la corretta formazione del Rendiconto economico finanziario di chiusura e il Bilancio di previsione della Federazione e, se del caso, dei Comitati provinciali.

22.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a presentare una Relazione annuale all'Assemblea sull'attività da esso svolta e sui controlli effettuati.

Art. 23 - REFERENTE REGIONALE

23.1 Il Referente regionale opera per conto della Federazione nelle Regioni a lui assegnate assolvendo a specifici mandati del Consiglio federale, promuove e favorisce tutte le finalità della Federazione sul territorio di competenza e incentiva la costituzione e l'operatività dei Comitati provinciali là dove questi ancora non lo siano, come specificato nel Regolamento applicativo organico.

23.3 La carica di Referente regionale non è compatibile con altre cariche.

Art. 24 - GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

24.1 Il Giudice sportivo regionale opera nelle province a lui assegnate, decide sui ricorsi riguardanti qualsiasi Socio della Federazione, ad esclusione dei Dirigenti federali e dei Presidenti dei Comitati.

24.3 La carica di Giudice sportivo regionale non è compatibile con altre cariche.

Art. 25 - DIMISSIONI DEL PRESIDENTE NAZIONALE O DEL CONSIGLIO FEDERALE

25.1 Il Presidente nazionale e il Consiglio federale decadono dalle loro cariche per:

- a) dimissioni del Presidente;
- b) impedimento definitivo dello stesso a svolgere le sue funzioni;
- c) mancata approvazione da parte dell'Assemblea nazionale del Bilancio di previsione;
- d) dimissione contemporanea della metà più uno dei Consiglieri.

25.2 Considerato che il Presidente nazionale e il Consiglio federale vengono eletti sulla base di un programma condiviso, il verificarsi di una delle condizioni previste nell'Art. 25.1, determina l'azzeramento degli Organi di cui all'Art. 11.1 e 11.2, Art. 12 e Art. 13 del presente Statuto. In ogni caso, l'Organo proposto convoca l'Assemblea elettiva come previsto dal Regolamento applicativo organico.

Art. 26 - ASSEMBLEA PROVINCIALE

26.1 L'Assemblea provinciale ordinaria è convocata dal Presidente provinciale almeno una volta all'anno per approvare il Rendiconto economico finanziario di chiusura, la relazione sull'attività sociale, il Bilancio di previsione e per deliberare su ogni argomento inerente la vita della Federazione.

26.2 L'Assemblea provinciale può essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo dei Gruppi e/o Associazioni presenti nel Comitato.

26.3 L'Assemblea nomina i due delegati che con il Presidente rappresentano il Comitato in seno all'Assemblea nazionale.

26.4 La convocazione per i Gruppi e/o Associazioni è prevista con le modalità dell'Assemblea federale tramite inviti scritti e con affissione della convocazione, nell'ambito delle manifestazioni sportive, presso il tavolo degli addetti ai servizi della Federazione per i Soci singoli.

26.5 L'Assemblea provinciale è convocata ogni quattro anni per eleggere direttamente gli Organi periferici con le modalità previste per l'Assemblea federale elettiva.

26.6 Hanno diritto di partecipare e di votare all'Assemblea tutti i Gruppi e/o Associazioni e i Soci singoli iscritti nella provincia.

26.7 Hanno, altresì, facoltà di partecipare all'Assemblea:

- a) i Consiglieri federali;
- b) il Referente regionale.

26.8 Il Regolamento applicativo organico fissa le procedure per le convocazioni e le votazioni.

Art. 27 - PRESIDENTE PROVINCIALE

27.1 Il Presidente provinciale è eletto direttamente dall'Assemblea in base ad un programma che farà parte integrante del mandato ricevuto con

l'elezione, assolve i compiti ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti applicativi.

Art. 28 - CONSIGLIO PROVINCIALE

28.1 Il Consiglio provinciale, eletto dall'Assemblea, è l'Organo periferico della Federazione, può essere costituito con la presenza di almeno tre Gruppi e/o Associazioni affiliati.

28.2 Il Consiglio provinciale si compone di almeno tre membri: Presidente, Segretario, Tesoriere.

28.3 Qualora uno o più componenti del Consiglio provinciale non accettasse la carica o venisse a mancare per qualsiasi motivo, il Comitato provvederà alla surroga con il primo dei non eletti.

Art. 29 - DIMISSIONI DEL PRESIDENTE PROVINCIALE O DEL CONSIGLIO

29.1 Il Presidente provinciale e il Consiglio decadono dalle loro cariche per:

- a) dimissioni del Presidente;
- b) impedimento definitivo dello stesso a svolgere le sue funzioni;
- c) mancata approvazione ad parte dell'Assemblea del Bilancio di revisione;
- d) dimissioni di almeno due terzi dei Consiglieri.

29.2 Il verificarsi di una delle condizioni previste all'Art. 29.1 del presente Statuto determina l'azzeramento della Presidenza e del Consiglio provinciale. In ogni caso, l'Organo preposto convocherà l'Assemblea elettiva.

29.3 Il Regolamento applicativo organico fissa le procedure per la convocazione dell'Assemblea elettiva.

Art. 30 - SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

30.1 Lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono deliberate dall'Assemblea federale straordinaria con una maggioranza di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto.

30.2 L'Assemblea straordinaria nomina i liquidatori.

30.3 Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto a fini di pubblica utilità in base alla normativa vigente nazionale. In ogni caso i beni della Federazione non possono essere devoluti agli Associati, agli Amministratori e ai dipendenti della stessa.

Art. 31 - PUBBLICAZIONI FEDERALI

31.1 La F.I.A.S.P. pubblica, ogni anno, un annuario contenente tutte le manifestazioni dalla stessa omologate. Il volume è messo a disposizione dei Soci F.I.A.S.P..

31.2 La F.I.A.S.P. pubblica, periodicamente, la Rivista "Sporfinsieme", la stessa è inviata ai Gruppi e/o Associazioni affiliati e, a richiesta, tramite abbonamento.

31.3 La F.I.A.S.P. gestisce il sito Web a scopo divulgativo, informativo e promozionale.

31.4 Il responsabile unico delle pubblicazioni federali è il Presidente nazionale.

Art. 32 - MODIFICHE ALLO STATUTO

32.1 Eventuali proposte di modifica dello Statuto, possono essere presentate dalla Giunta esecutiva e dai Comitati provinciali al Consiglio federale. Il Consiglio federale ne valuterà la pertinenza e l'ammissibilità prima di sottoporle all'Assemblea straordinaria per l'approvazione.

32.2 Il Consiglio federale può proporre di propria iniziativa modifiche dello Statuto all'Assemblea straordinaria.

32.3 Il Regolamento applicativo organico fissa le procedure di presentazione delle modifiche al Consiglio federale.

Art. 33 - REGOLAMENTI FEDERALI

33.1 Il presente Statuto per la sua piena attuazione è integrato dai Regolamenti applicativi organici.

Art. 34 - DISPOSIZIONI COMUNI

34.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente nazionale.

34.2 Il presente statuto entrerà in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sugli Organi ufficiali di informazione della Federazione.